

REGOLAMENTO RELATIVO
ALL' ORGANIZZAZIONE E AL FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO DELLA
COMUNITA' MONTANA
DEI DUE LAGHI

TITOLO I

AMBITO DEL PRESENTE REGOLAMENTO

ART. 1

DISPOSIZIONE GENERALE

Il presente Regolamento attua i contenuti dell'art. 9 dello Statuto della Comunità Montana, nel testo definitivo pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del 15.06.1994 n. 1° supplemento straordinario al n. 24, ed approvato dal Consiglio della Comunità Montana con atto C.C. n. 2 del 03/03/94.

Disciplina pertanto:

- a) i diritti e i doveri dei Consiglieri;
- b) la Costituzione dei gruppi consiliari;
- C) la designazione e le funzioni dei capigruppo;
- d) la conferenza dei capigruppo;
- e) la costituzione, la composizione, le attribuzioni ed il funzionamento delle commissioni permanenti e speciali;
- f) il funzionamento del Consiglio relativamente alle modalità di iniziativa delle deliberazioni di convocazione, di stesura dell'o.d.g., di svolgimento dell'adunanza, di elezioni di stesura del processo verbale della seduta e della sua approvazione

TITOLO II

DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI DELLA COMUNITA'

ART. 2

CONTENUTO

Oltre a quanto previsto dallo Statuto i Consiglieri della Comunità hanno diritto di prendere Visione dei provvedimenti e degli atti adottati dall'Ente secondo quanto stabilito dalla legge 241/90.

ART. 3

DEFINIZIONE DI PROVVEDIMENTO E ATTI PREPARATORI

Ai fini del presente Regolamento si intende per provvedimento qualsiasi manifestazione di volontà, di conoscenza o di giudizio, posta in essere dal Consiglio della Comunità e dalla Giunta della Comunità nell'esercizio delle loro funzioni, e di tutti allegati, che ne formano parte integrante (progetti, preventivi di spesa, capitolati, fatture, verbali di commissione, etc.)

ART. 4

VISIONE

Per visione deve intendersi l'attività diretta a prendere conoscenza, attraverso la lettura e la consultazione, dei provvedimenti sopra specificati.

ART. 5

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VISIONE E DI COPIA

I Consiglieri della Comunità hanno diritto di prendere visione di tutti i provvedimenti di cui al precedente art. 4 durante l'orario di apertura al pubblico degli uffici comunitari e di avere copia delle deliberazioni che gli stessi richiedono per l'esercizio del loro mandato.

ART. 6

SODDISFACIMENTO DELL'ISTANZA

Per l'esercizio del diritto, di cui all'art. 5, il Consigliere comunitario dovrà presentare istanza scritta, indirizzata al Presidente, con l'indicazione, la più dettagliata possibile, del provvedimento di cui si chiede la visione o la copia.

Il Presidente, a chi legalmente lo sostituisce, entro dieci giorni dalla presentazione della domanda, autorizzerà la messa a disposizione del Consigliere della documentazione richiesta.

Per il rilascio di copie dovrà essere espressamente indicato che sono destinate agli usi inerenti alla carica di Consigliere.

ART. 7

VISIONE DI ATTI PARTICOLARI

Il Bilancio di previsione, durante l'esercizio cui si riferisce, ed il conto consuntivo, nel periodo di deposito e pubblicazione ai sensi delle norme vigenti, sono consultabili, previa semplice richiesta durante l'orario d'ufficio, senza alcun'altra formalità.

ART. 8

RESPONSABILITA' PER LA VISIONE DELLE COPIE

La consultazione deve avvenire negli uffici della Comunità Montana.

ART. 9

REGIME FISCALE

Le richieste di visione di provvedimenti e di informazione da parte dei Consiglieri comunitari sono esenti da bollo ai sensi dell'art. 14, comma 1 de i D. P. R. 26 Gennaio 1972, n. 642 tabella b).

ART. 10

DOVERI DEI CONSIGLIERI

I Consiglieri comunitari hanno il dovere di partecipare alle attività del Consiglio e degli organismi comunitari di cui fanno parte.

TITOLO III

GRUPPI CONSILIARI, DESIGNAZIONE, FUNZIONI E CONFERENZE DEI CAPIGRUPPO

ART. 11

COSTITUZIONE

Nella seduta di insediamento del Consiglio o in corso di legislatura, i Consiglieri che si identificano nel gruppo di maggioranza e in quello di minoranza indicano rispettivamente un proprio capogruppo.

ART. 12

COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO

Le determinazioni della Conferenza dei capigruppo, ossia le risultanze degli incontri promossi dal Presidente con capigruppo, sono comunicate al Consiglio della Comunità dal Presidente stesso.

TITOLO IV

COSTITUZIONE, COMPOSIZIONE, ATTRIBUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI E SPECIALI

ART. 13

ELENCO COMMISSIONI

Il consiglio della comunità, ai sensi dell'art. 9 lettera e dello statuto della comunità, ai fini di una più ampia articolazione e funzionalità democratica degli organi comunitari, per una migliore strutturazione dell'attività amministrativa, può costituire le seguenti commissioni consiliari di lavoro a carattere consultivo:

- 1) Affari generali personale, rapporti con altri Enti, Bilancio, Servizi sociali
- 2) Agricoltura e foreste e zootecnia
- 3) Ecologia - Tutela Ambiente
- 4) Servizi Pubblici, Trasporti Urbanistica, Artigianato montano
- 5) Turismo, sport, Pubblica istruzione, cultura, viabilità.

ART. 14

COMPONENTI

Ogni commissione è formata da almeno tre componenti (Consiglieri e non), di cui due designati dalla maggioranza e 1 dalla minoranza.

L'elezione dei componenti delle singole commissioni è effettuata dal Consiglio della Comunità a scheda segreta. Ogni Consigliere può votare 2 nominativi.

La Commissione decade quando termina l'Amministrazione che l'ha nominata.

La Commissione opera con l'Assessore che ne è Presidente.

ART. 15

PARTECIPAZIONE ESTERNA

Le Commissioni Consiliari possono promuovere la più ampia consultazione con le forze politiche, le organizzazioni sindacali, gli organismi democratici della scuola, le associazioni di categoria, culturali e del tempo libero, gli Amministratori di altri Enti Locali ed esperti del settore specifico.

TITOLO V

FUNZIONAMENTO DEGLI ASSESSORATI E ATTRIBUZIONI AI CONSIGLIERI INCARICATI

ART. 16

COMPITI DEGLI ASSESSORATI

I singoli componenti la Giunta della Comunità assumono, su incarico del Presidente deleghe a svolgere attività di indirizzo e di controllo nelle materie omogenee così delineate:

- 1) Agricoltura e foreste e zootecnia;
- 2) Ecologia - Tutela Ambiente
- 3) Servizi Pubblici, Trasporti Urbanistica, Artigianato montano
- 4) Turismo, sport, Pubblica istruzione, cultura, viabilità'.

Al Presidente rimane la facoltà di revocare, in ogni momento la delega conferita.

ART. 17

CONSIGLIERI INCARICATI

Al Presidente compete altresì la facoltà, d'intesa con la Giunta, di incaricare singoli componenti il Consiglio, a svolgere compiti, atti all'approfondimento di un problema specifico.

TITOLO VI

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DELLA COMUNITA'

ART. 18

CONNESSIONE DI NORME

Gli articoli seguenti integrano quanto previsto dalle disposizioni della L.R. n. 28 del 18.06.1992 relativa al nuovo "Ordinamento delle Comunità Montane" e dal vigente Statuto della Comunità.

ART. 19

DIFFERIMENTO DELIBERAZIONI

In caso di convocazione d'urgenza o di aggiunte di punti all'Ordine del giorno, ogni deliberazione dovrà essere differita al giorno seguente qualora la richieda la maggioranza dei Consiglieri presenti.

ART. 20

ORARIO D'INIZIO

All'ora indicata nell'avviso di convocazione il Presidente fa procedere all'appello nominale. Qualora i consiglieri non siano presenti nel numero necessaria per la validità dell'adunanza, il Presidente potrà disporre che si proceda ad un secondo, ed eventualmente ad un terzo appello, a congrui intervalli di tempo. In nessun caso però l'apertura dell'adunanza potrà essere protratta di oltre un'ora da quella indicata nell'avviso di Convocazione.

Qualora, adempiute le formalità di cui sopra, il Consiglio non risulti in numero legale, il Presidente ne farà dare atto a verbale, e il Consiglio dovrà essere riconvocato a termine di legge.

ART. 21

ORDINE DI DISCUSSIONE

Gli oggetti sottoposti a deliberazione del Consiglio vengono trattati nell'ordine secondo il quale sono iscritti nell'avviso di convocazione. Tuttavia il Presidente può proporre che l'ordine sia mutato e la proposta, se nessuno vi si apponga, si ritiene senz'altro accettata.

La mutazione dell'ordine di discussione può essere proposta anche da un Consigliere; ma in tal caso sarà sottoposta al voto del Consiglio. Sola il proponente la mutazione, oltre al Presidente avrà la parola e contro non sarà ammesso a parlare che un Consigliere. La votazione della proposta di mutazione dell'ordine di discussione si farà per alzata di mano. La proposta non si riterrà approvata se non avrà ottenuto il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri votanti.

Non è competenza deliberare su argomenti che non figurano all'ordine del giorno.

ART. 22

VISIONE DI ATTI

Ogni Consigliere ha diritto di prendere visione degli atti di ufficio che abbiano attinenza con gli argomenti posti all'ordine del giorno, a norma delle disposizioni dell'art. 3 titolo II del presente Regolamento.

Del servizio è responsabile il Segretario della Comunità.

ART. 23

CONTINUAZIONE DELLA SEDUTA

Non esaurendosi la trattazione degli affari iscritti nell'avviso di prima convocazione, è ammessa la continuazione nei giorni successivi, semprechè tale eventualità sia stata indicata nell'avviso di convocazione.

Se alla seduta è intervenuto il numero legale non è necessario altra avviso di convocazione salvo per i Consiglieri che risultano assenti. Il presidente avverte i Consiglieri presenti che la continuazione della discussione è rinviata al giorno successivo indicato nell'avviso di convocazione.

La nuova seduta si considera, come la precedente, di prima convocazione.

ART. 24

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

Il Consiglio della Comunità è presieduto dal Presidente, ma nel caso di suo impedimento materiale o legale, ne assume le funzioni il Vice Presidente.

ART. 25

POTERI DEL PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza dell'Ente, la direzione del Consiglio, fa osservare il regolamento, concede la facoltà di parola, dirige la discussione, annuncia il risultato delle votazioni.

Egli è investito di potere discrezionale per mantenere, coi poteri conferiti dalla legge, l'ordine, l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni. Ha la facoltà di sospendere e sciogliere l'adunanza, facendone processo verbale da trasmettersi al Prefetto della Provincia.

ART. 26

FORZA PUBBLICA

La forza pubblica può entrare nella sala conciliare solo se richiesta dal Presidente.

8
ART. 27

ACCESSO DEL PUBBLICO

Il pubblico è ammesso alle sedute pubbliche nel posto ad esso riservato.

Qualora il pubblico turbi l'ordine o comunque non tenga contegno corretto, il Presidente può ordinare l'espulsione dei responsabili.

ART. 28

NUMERO LEGALE

Dopo che la seduta è aperta, il Segretario del Consiglio tiene nota dei Consiglieri che entrano o che escono, e fa constatare al Presidente l'eventuale venir meno del numero legale in sede di votazione.

Se durante la seduta, l'uscita dalla sala di Consiglieri fa venir meno il numero legale, il Presidente deve sospendere la seduta o scioglierla qualora accerti che non si tratti di uscite temporanee.

ART. 29

DIRITTO DI PAROLA

Nessun Consigliere può parlare nelle sedute consiliari, senza aver ottenuto la parola dal Presidente.

Nella discussione generale di ogni affare, i consiglieri, non possono parlare più di due volte, salvo che il Presidente, in relazione all'andamento della discussione, non ritenga di consentire eccezioni.

I consiglieri possono leggere o pronunciare discorsi per una durata non superiore a dieci minuti.

Possono anche chiedere di parlare per fatto personale.

Sussiste il fatto personale quando un Consigliere sia attaccato per la propria condotta, agli vengano attribuite opinioni diverse da quelle espresse. Chi chiede la parola per fatto personale deve precisarne i motivi e il Presidente decide se esso sussista o meno. Se la decisione del Presidente non è accettata dal richiedente, decide il Consiglio per alzata di mano, senza discussione.

ART. 30

MOZIONE D'ORDINE

Il Presidente dà la parola a coloro che l'hanno chiesta, e nell'ordine della domanda, a meno che taluno degli iscritti dichiari di cedere il proprio turno ad altri. In ogni caso ha la precedenza chi chiede la parola per mozione d'ordine.

E' mozione d'ordine il richiamo alle norme di legge o di regolamento, ovvero il rilievo sul modo con il quale sia stata posta la questione o col quale si intenda procedere alla votazione.

Il Presidente può richiamare all'argomento gli oratori che se ne discostano, e ammonire coloro che in qualsiasi modo turbano l'ordine dell'adunanza.

Quando ravvisi l'opportunità di togliere la parola ad un oratore, consulta al riguardo il Consiglio, il quale procede ad immediata votazione per alzata di mano, senza discussione.

ART. 31

RELAZIONI INTRODUTTIVE

Sugli affari in trattazione riferisce il Presidente, o l'Assessore a il Consigliere relatore, mettendo in evidenza, in linea generale, il pensiero della Giunta della Comunità, congiuntamente al parere degli organi amministrativi, tecnici, contabili.

ART. 32

ORDINI DEL GIORNO

Durante la discussione ciascun Consigliere può presentare a svolgere ordini del giorno inerenti all'argomento in trattazione.

Gli ordini del giorno possono essere non accettati dal Presidente nemmeno come raccomandazione, e in tal caso si intendono ritirati, salvo che su di essi sia richiesta la votazione da almeno tre dei Consiglieri presenti.

Quelli accettati sono posti senz'altro in votazione.

A.RT. 33

EMENDAMENTI.

Gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi possono essere Presentati da ogni Consigliere. il Presidente può dichiarare di non accettare i e allora si intendono ritirati, salvo che su di essi sia richiesta la votazione da almeno tre dei Consiglieri presenti.

Se gli emendamenti sono accettati, essi sono posti senz'altro in discussione.

ART. 34

DOVERE D'ASTENSIONE

L'astensione dei Consiglieri dal prendere parte alle deliberazioni, perchè interessati ai sensi di legge, importa dell'allontanamento dalla sala.

ART. 35

VOTAZIONE PALESE O SEGRETA

La votazione è palese o segreta secondo le norme di legge.

10
ART. 36

MODALITA' DELLA VOTAZIONE PALESE

La votazione palese è fatta per appello nominale, o per alzata mano.

La scelta del metodo compete al Presidente. Tuttavia il Consiglio può disporre diversamente su proposta di almeno tre consiglieri.

L'ordine di chiamata per appello è quello alfabetico dei Cognomi. I Consiglieri rispondono "SI o NO", oppure "con la parola "ASTENUTO".

ART. 37

MODALITA' DELLA VOTAZIONE SEGRETA

La votazione segreta, nel caso di nomine, è fatta per mezza di apposita scheda. Degli astenuti si tiene nota nel verbale.

ART. 38

RICONOSCIMENTO DELLE VOTAZIONI

Il riconoscimento delle votazioni è fatto dal Presidente, assistito da tre Consiglieri in funzione di scrutatori, in caso di votazione a scrutinio segreto; gli scrutatori, di cui almeno uno appartenente alla minoranza, sono nominati di volta in volta dal Presidente, quando il Consiglio non richieda di provvedere esso stesso alla nomina.

Quest'ultima viene effettuata a scrutinio palese.

ART. 39

COMPITI DEL SEGRETARIO DURANTE LE VOTAZIONI

Il Segretario tiene conto del numero dei votanti e dei voti espressi durante lo scrutinio e ne dà man mano comunicazione ad alta voce.

Le schede contestate o annullate sono vidimate dal Presidente, da uno scrutatore e dal Segretario e sono conservate nell'archivio, mentre le altre vengono immediatamente distrutte.

ART. 40

ESITO DELLA VOTAZIONE

La proclamazione dell'esito delle votazioni è fatta dal Presidente si intendono approvate le proposte che hanno conseguito la maggioranza assoluta dei voti favorevoli, salva le eccezioni stabilite dalla legge.

11
ART. 41

PARITA' DI VOTI

Quando l'esito è di parità di voti la ripetizione della votazione è di regola rinviata alla successiva seduta.

Il Consiglio può, ove ritenga l'urgenza, deliberare la ripetizione della votazione seduta stante.

ART. 42

MOTIVAZIONI DI VOTO

I Consiglieri, possono motivare il loro voto e richiedere che la loro dichiarazione sia messa a verbale, dettando al Segretario verbalizzante, il testo della dichiarazione.

La motivazione deve essere data in modo succinto ed è ammessa anche nelle votazioni segrete.

ART. 43

INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI, RACCOMANDAZIONI

Ogni Consigliere ha facoltà di fare interrogazioni, svolgere interpellanze, mozioni, fare raccomandazioni intorno ad argomenti relativi all'Amministrazione della comunità Montana.

L' **Interrogazione** consiste nella semplice domanda, se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia pervenuta alla giunta o sia esatta, o se la giunta abbia preso o intende prendere provvedimenti su determinate questioni .

L' **Interpellanza** consiste nella domanda fatta all'Amministrazione circa i motivi e gli impedimenti della sua condotta in un determinato affare.

La **Mozione** consiste in una proposta concreta. Essa può coinvolgere un giudizio sull' azione dell' Amministrazione.

La **Raccomandazione** consiste nell' invito rivolto all'Amministrazione tendente all' adozione di determinati provvedimenti.

ART.44

INTERROGAZIONI

Le interrogazioni sono rivolte al Presidente e devono riguardare materie dell'Amministrazione. Di regola sono scritte salvo i casi in cui si tratti di domande conseguenti alla discussione.

Il presidente può trasmettere l'interrogazione all' Assessore competente, quando non ritenga di esaminarla direttamente.

La risposta può essere verbale o scritta .

L' interrogante non potrà parlare sulla propria interrogazione, se non dopo che il Presidente, o chi per esso, vi abbia dato risposta, e soltanto per dichiarare che sia o no soddisfatto e per quali ragioni.

Il tempo destinato a tali dichiarazioni non potrà eccedere i cinque minuti.

PRESENTAZIONE DI INTERPELLANZE E MOZIONI

L'interpellanza e la mozione sono presentate per iscritto con richiesta di iscrizione all'ordine del giorno degli affari da trattarsi in Consiglio.

La mozione può presentarsi anche seduta stante, come conclusione delle discussioni avvenute.

DISCUSSIONE DI INTERPELLANZE E MOZIONI

Le interrogazioni e le interpellanze sono poste, secondo l'ordine della loro presentazione, all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio della ' Comunità successiva alla presentazione stessa, ed eventualmente delle seguenti sino ad esaurimento, osservati i termini di legge e di regolamento.

Se l'interrogante o l'interpellante non si trovino presenti quando venga in discussione la loro interrogazione o interpellanza, questa si considera ritirata, a meno che il presentatore ne abbia precedentemente chiesto il rinvio o che la sua assenza sia giustificata.

INTERROGAZIONI URGENTI

Il Presidente può, ove ne riconosca il carattere di urgenza, rispondere o far rispondere, anche immediatamente, alle interrogazioni che vengano presentate durante i lavori del Consiglio.

SVOLGIMENTO DELLE INTERPELLANZE

L'interpellante svolgerà la propria interpellanza, prima della risposta del Presidente. a di chi per esso. Dopo la risposta, egli dichiarerà se sia a no soddisfatto, e per quali ragioni. Qualora dichiarerà di non essere soddisfatto, e intenda promuovere una discussione sull'oggetto dell'interpellanza, dovrà presentare mozione, che sarà letta dal Presidente al Consiglio.

Se L'interpellante non si avvale di tale facoltà, qualsiasi Consigliere potrà presentare una mozione sull'oggetto dell'interpellanza.

ART. 49

PROPOSTA DI MOZIONE

Una mozione può essere proposta da ogni Consigliere anche senza che sia stata fatta precedere da una interpellanza.

Dopo la lettura di una mozione, il Consiglio, uditi il Presidente e il proponente, determinerà il giorno per lo svolgimento e per la discussione di essa, purchè venga sottoscritta da almeno altri due Consiglieri.

ART. 50

UNIFICAZIONE DELLA DISCUSSIONE

Le interrogazioni, le interpellanze e le nozioni sugli argomenti identici, connessi o analoghi possono essere svolte contemporaneamente.

Nessun consigliere può svolgere più di due interpellanze o mozioni nella stessa adunanza.

ART. 51

PRIMO FIRMATARIO

Ogni Consigliere potrà firmare ordini del giorno, emendamenti, interrogazioni, interpellanze e mozioni presentati da altri, ma come interpellante, interrogante e preponente, agli effetti della discussione, sarà considerato soltanto il primo firmatario.

Questi tuttavia, ove non si trovi presente per la discussione stessa, potrà essere sostituito da altro dei firmatari.

ART. 52

COMUNICAZIONI COMMEMORAZIONI E CELEBRAZIONI

Il Presidente può in ogni momento fare comunicazione su oggetti estranei all' ordine del giorno; ma su tali comunicazioni non si potrà aprire, ne procedere a deliberazioni.

Potranno però, sulle comunicazioni stesse, essere presentate mozioni da iscriverne all' ordine del giorno dell' adunanza successiva.

Ogni Consigliere potrà chiedere la parola e avrà diritto di ottenerla per celebrazione di eventi e per commemorazione di persone di date di particolare rilievo, o per comunicazioni di grave importanza. Tali celebrazioni, commemorazioni o comunicazioni, dovranno essere contenute nei limiti di minuti dieci.

ART. 53

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

Alle sedute del Consiglio della Comunità assiste, con le funzioni di legge, il Segretario Direttore della Comunità, il quale può farsi assistere da altri dipendenti della Comunità Montana.

Il Consiglio della Comunità può scegliere uno dei suoi membri ad assumere le funzioni di Segretario del Consiglio, unicamente però allo scopo di deliberare sopra un determinato oggetto e con l'obbligo di farne espressa menzione nel verbale, ma senza specificarne i motivi.

In tal caso il Segretario deve ritirarsi dall'adunanza durante la discussione e la deliberazione.

L'esclusione del Segretario è di diritto quando si tratta d'interesse proprio o di collisione d'interesse nell'affare in trattazione.

ART. 54

VERBALE DELLE SEDUTE

Il verbale contiene gli elementi previsti dalla legge e indica l'ora dell'inizio dell'adunanza.

Il resoconto sulla discussione è fatto in modo sommaria e con l'indicazione dei punti principali delle discussioni con succinte esposizioni dei proponenti le concrete proposte, la votazione, i risultati e la sua proclamazione.

Ad ogni Consigliere è comunque conferito il diritto, di chiedere l'iscrizione a verbale di un suo specifico intervento a dichiarazione di voto sugli argomenti all'ordine del giorno dei lavori del Consiglio. Nel caso, il Consigliere detterà, seduta stante, al Segretario il testo della dichiarazione da mettere a verbale.

Il verbale deve indicare anche la motivazione della deliberazione, la quale può risultare dal testo dell'ordine del giorno o mozione approvata, e/o anche dalla relazione del Presidente, dell'Assessore o del Consigliere relatore.

ART. 55

CASI NON PREVISTI

Per tutti i casi che abbiano a presentarsi nello svolgimento dei lavori del Consiglio, e che non siano previsti e disciplinati dal presente Regolamento, provvederà il Presidente, salvo appello seduta stante al Consiglio, qualora il provvedimento del Presidente venga contestato da taluno dei consiglieri.

Si intendono in ogni caso sempre applicabili tutte le norme legislative regionali e statutarie vigenti sulle attribuzioni e sul funzionamento del Consiglio della Comunità non in contrasto con quanto stabilito nel presente Regolamento.